



DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

**MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE
SU N. 2 (DUE) APPARATI STORAGE IBM DS5100
ANNO 2018**

CAPITOLATO

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio.....	3
Art. 2 – Elenco apparati.....	6
Art. 3 – Durata del contratto.....	6
Art. 4 - Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale	7
Art. 5 – Garanzie e coperture assicurative	8
Art. 6 - Penali.....	8
Art. 7 - Modalità di pagamento	9
Art. 8 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento	9
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.....	9
Art. 10 – Risoluzione del contratto.....	10
Art. 11 – Modalità ed effetti della risoluzione	10
Art. 12 – Costituzione in mora	11
Art. 13 – Subappalto	11
Art. 14 - Invariabilità dei prezzi	11
Art. 15 - Foro competente.....	11

Art. 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio

Attivazione del servizio di manutenzione *hardware on-site* per gli apparati ICT, elencati nel presente documento all'art. 2, **dal 18/03/2018 fino al 17/03/2019 compresi**; per tale manutenzione non è richiesto che il contratto di assistenza sia attivato direttamente con il vendor o con i produttori originali dell'apparato indicato.

Tale fornitura ha durata limitata al periodo indicato e senza alcuna modalità di rinnovo automatico.

Il Comune di Firenze ha necessità di acquisire i **servizi di manutenzione hardware sui 2 (due) apparati storage del produttore IBM modello DS5100, dettagliati a livello tecnico e strutturale nell'art. 2.**

Per agevolare le attività di formulazione dell'offerta, l'elenco del materiale può essere richiesto anche in formato Microsoft Excel o CSV (*Comma-Separated Values*) all'indirizzo mail *po.sistemi AT comune.fi.it*, fermo restando che farà fede per la gara solo quanto presente in questo capitolato all'art. 2 e comunicato inizialmente a tutti i Concorrenti.

Art. 1.1 - Gli apparati oggetto del servizio di manutenzione sono attualmente ospitati in armadi rack presenti in sale server dell'Ente ad accesso controllato; nel caso di interventi condotti in sede direttamente da tecnici dell'Aggiudicataria, l'accesso alle sale verrà autorizzato e potrà avvenire anche in compresenza con personale del Committente.

Art. 1.2 - I sistemi e gli apparati possono essere dislocati in una qualsiasi sede del Comune di Firenze, presente all'interno del territorio comunale, e anche in una posizione diversa da quella attualmente riportata nella relativa colonna della tabella presente nel capitolato che, quindi, ha valore meramente indicativo e non vincolante.

Art. 1.3 – Il servizio comprende la completa riparazione dei sistemi, inclusa la fornitura delle parti, l'installazione dei componenti da sostituire a quelli guasti/difettosi e tutta la manodopera. In mancanza dello specifico pezzo di ricambio o della parte esatta da sostituire (ad esempio per suo ritiro dal listino del produttore o per oggettiva e documentabile non reperibilità sul mercato), è consentito all'Aggiudicataria di proporre e di concordare con i responsabili dell'Ente la sostituzione di un modulo hardware con una parte tecnologicamente equivalente o superiore, purché completamente compatibile con l'apparato dove deve essere inserita e in grado di risolvere interamente il guasto.

Art. 1.4 - Fanno parte del servizio di manutenzione, se richiesti dal Committente, anche le attività di analisi e la successiva diagnosi del guasto, dell'anomalia, della problematica e del malfunzionamento sugli apparati previsti nel presente capitolato. Sarà sempre cura del Committente procedere con le verifiche preliminari per cercare di escludere, con ragionevole certezza, tutte le eventuali anomalie che potrebbero essere legate ad aspetti *software* o a configurazioni dello stesso. In questo ambito si fa presente che si tratta di apparati in uso da diversi anni, quindi predisposti con una configurazione "stabile" e utilizzati con modalità ben consolidate, affidabili e assolutamente rodate negli anni.

Art. 1.5 - L'appalto di questi servizi non esclude né limita in alcun modo al personale tecnico dell'Amministrazione la possibilità di accedere, di operare e di intervenire autonomamente sui sistemi la cui manutenzione/assistenza è prevista in questa fornitura.

Art. 1.6 - Se nella sede è già presente personale tecnico-informatico dell'Ente, normalmente gli interventi di minore complessità quali sostituzione dischi fissi hot-swap, alimentatori hot-swap, adattatori GBIC hot-swap, moduli hot-swap, ecc. possono essere eseguiti in autonomia, una volta ricevuto il relativo pezzo di ricambio in sede da parte dall'Aggiudicataria. Si precisa che tale possibilità concessa dal Committente non solleva l'Aggiudicataria dall'obbligo di completa risoluzione del guasto e dall'eventuale intervento di un proprio tecnico in loco, se richiesto dai tecnici dell'Ente o se la complessità rilevata per quel particolare intervento in manutenzione lo richiedano.

Art. 1.7 - Le informazioni più aggiornate a disposizione, relativamente alla dotazione di risorse (CPU, RAM, HDD) sono state riportate in elenco, dove ha senso e a seconda della tipologia di apparato considerato, *controller* o *enclosure* degli storage. Si precisa che se la Ditta Concorrente è interessata a ulteriori informazioni tecniche inerenti la struttura e le caratteristiche hardware dei singoli apparati su cui prevedere la manutenzione, tali aspetti possono essere ricavati dal sito ufficiale del produttore utilizzando il modello e/o il *part number* presenti nell'elenco.

Art. 1.8 - Per consentire una migliore valutazione, da parte dei singoli Concorrenti, sui servizi di manutenzione richiesti, si riporta a livello puramente indicativo e meramente statistico, quindi senza alcuna valenza o specifico vincolo per il futuro servizio oggetto della presente fornitura, quanto rilevato negli anni precedenti in merito alla media di guasti e di interventi di riparazione hardware:

- dischi fissi FC 300GB: 5-10 guasti/anno
- dischi fissi SATA 3TB: 2-5 guasti/anno
- moduli in fibra GBIC 0-3 guasti/anno
- alimentatori hot-swap: 0-1 guasti/anno
- memoria cache controller: 0-1 guasti/anno
- modulo controller interno: 0-1 guasti/anno

Art. 1.9 - Qualsiasi richiesta di intervento aperta entro le ore 24:00 (ventiquattro) dell'ultimo giorno utile di riferimento per la durata della manutenzione della presente fornitura dovrà in ogni caso essere risolta e adeguatamente chiusa dall'Aggiudicataria, quindi con parere finale positivo espresso dall'Ente, anche se si protrarrà nei mesi successivi. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato, senza alcuna limitazione sul numero di richieste inoltrate dal Committente all'impresa Aggiudicataria.

Art. 1.10 - Durante tutto l'arco temporale di espletamento del presente contratto, il servizio di manutenzione dovrà essere assicurato su tutti gli apparati elencati (identificati sempre da modello e numero di serie) anche se la dotazione hardware dovesse risultare parzialmente differente, non a livello sostanziale, da quanto qui presentato, a esempio a causa di interventi di manutenzione pregressi o a seguito di successive operazioni mirate per il potenziamento (o il depotenziamento) della relativa configurazione hardware dell'apparato.

Art. 1.11 - Si precisa che gli apparati indicati sono ormai in End-Of-Sales (EOS) da anni e il produttore IBM ha pubblicato l'ultimo aggiornamento *firmware* ad agosto 2014 (alla data di redazione del capitolato). Comunque, nel caso un particolare intervento *hardware* o in manutenzione richieda a sua volta, per la risoluzione completa di un'anomalia o di un guasto e il ripristino dell'apparato stesso, anche un adeguamento indispensabile a livello di versione o di patch del BIOS, del *microcode*, del *firmware* e/o del *software* di funzionamento di base degli apparati, dei loro componenti, degli HDD o di qualsiasi altro modulo del sistema, rimane in carico all'Aggiudicataria fornire il pacchetto contenente il *microcode/firmware/software* indicato. In alternativa all'Aggiudicataria è concesso di

trovare e di proporre un adeguato *work-around* per correggere il problema e superare il disservizio o il malfunzionamento in essere se imputabile a tale aspetto; quest'ultima possibilità resta in ogni caso da concordare ed è vincolata all'approvazione esplicita da parte del Committente oltre al fatto che risulti effettivamente risolutiva e in grado di ripristinare le funzionalità corrette del sistema.

Art. 1.12 - La formula utilizzata per la riparazione/sostituzione dell'hardware in manutenzione deve prevedere, **A PENA ESCLUSIONE**, un tipo di servizio con specifiche di SLA (Service Level Agreement) non inferiori rispetto a quelle riportate, come previsto dai contratti standard di assistenza:

- **Presso la sede del cliente** – cioè l'intervento dovrà essere effettuato sempre *on-site* ovvero presso la sede dove è effettivamente dislocato l'apparato hardware o il particolare sistema ICT in manutenzione, come comunicato e concordato dal personale tecnico dell'Ente;
- Si intende per **“tempo presa in carico”** o **“tempo di intervento”** il periodo, espresso in ore lavorative secondo il modello orario sotto richiamato, che intercorre fra la segnalazione del problema da parte del personale dell'Ente e la comunicazione all'Amministrazione almeno della “diagnosi iniziale” e della stima/previsione fatta dall'Aggiudicataria del tempo necessario a completare l'intervento (ovvero, a risolvere il problema):
 - in caso di **malfunzionamenti bloccanti**, l'intervento deve avvenire **entro 4 (quattro) ore lavorative dalla segnalazione**. È opportuno precisare che per “guasto o anomalia bloccante” si intende un'indisponibilità grave di uno o di entrambi gli storage che provochi la non fruibilità di oltre il 10% (dieci per cento) dei dati ospitati sul sistema coinvolto;
 - in caso di **malfunzionamenti non bloccanti** (ad esempio con indisponibilità dei dati inferiori al 10%) e altre problematiche in genere, l'intervento deve avvenire **entro il giorno lavorativo successivo (NBD – Next Business Day)** a quello della segnalazione;
- Si intende per **“tempo di ripristino”** il periodo, espresso in ore lavorative secondo il modello orario sotto richiamato, che intercorre fra la segnalazione del problema da parte dell'Amministrazione e il ripristino definitivo, o almeno parziale se approvato dal Committente, delle condizioni normali di operatività dell'apparato in manutenzione:
 - in caso di problematiche che riducano in modo grave l'uso o compromettano in modo critico le funzionalità del sistema nel suo complesso (**malfunzionamenti bloccanti**), si deve provvedere al suo ripristino, o a porre in atto un adeguato *work-around* di natura temporanea e in ogni caso preventivamente concordato e approvato dal Committente, **entro il giorno lavorativo successivo (NBD)** a quello della segnalazione;
 - in caso di problematiche che riducano solo in modo lieve la produttività, le prestazioni o per qualsiasi altra richiesta di assistenza e di supporto riguardante gli apparati in manutenzione (**malfunzionamenti non bloccanti, altre anomalie e problematiche in genere**) si deve provvedere al ripristino **entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo** a quello dell'apertura della segnalazione del Committente.
- **Modello orario** – la disponibilità del servizio dovrà essere garantita da lunedì a venerdì (giorni feriali) con inizio indicativamente dalle ore 09:00 fino alle ore 17:00 (durata di 8 ore), pertanto adottando la formula contrattuale standard generalmente denominata **“8x5xNBD”**. Una volta presa in carico la richiesta, l'Aggiudicataria è tenuta a svolgere l'intervento con celerità, competenza e attenzione e segnalare tempestivamente al Committente eventuali

criticità o ritardi che si potessero presentare rispetto anche alla stima e alle previsioni sulle tempistiche di ripristino (si rimanda alla consultazione delle penali previste in tale ambito).

Art. 1.13 - Una volta conclusa la procedura concorsuale, i canali da utilizzare (FAX, PEC, numero verde, e-mail standard, web-ticketing, CRM, ecc.) e le modalità o il *workflow* da utilizzare per la richiesta degli interventi in manutenzione e la relativa presa in carico saranno concordati direttamente tra i tecnici del Comune e i referenti dell'Aggiudicataria. Si precisa che il supporto e gli interventi in loco dovranno essere garantiti dalla Ditta Aggiudicataria con personale tecnico che parli italiano.

Art. 2 – Elenco apparati

Nella successiva tabella sono riportati gli apparati e i relativi componenti/moduli che sono oggetto del servizio di manutenzione della presente fornitura. I due apparati storage del produttore IBM vengono anche referenziati internamente dal personale del Committente come **DS5100_PRI**, ovvero lo storage primario o principale dislocato presso il data center dell'Ente, e **DS5100_BCK**, ovvero lo storage secondario di backup o di *mirroring* ospitato presso la saletta DR.

IBM-LENOVO Model/o part number	Serial number	RAM (GB)	CPU Nr.	HDD Nr. x Dim. x tipo	Posizione attuale apparato
ds5100 1818-51A	78K01FV	n.p.	n.p.	n.p.	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GW	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GV	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GZ	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GR	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GX	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GY	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5000 1818-D1A	78K01GT	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala server Ente - rack S4-B
exp5060 1818-G1A	13D03PY	n.p.	n.p.	50 x 3TB sata	sala server Ente - rack S4-B
ds5100 1818-51A	78K01FW	n.p.	n.p.	n.p.	sala DR, Olmatello
exp710 1812-81A	136895N	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala DR, Olmatello
exp710 1812-81A	136895P	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala DR, Olmatello
exp5000 1818-D1A	78K01FX	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala DR, Olmatello
exp710 1812-81A	136895M	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala DR, Olmatello
exp710 1812-81A	13184V5	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala DR, Olmatello
exp710 1812-81A	13184V6	n.p.	n.p.	16 x 300GB fc	sala DR, Olmatello
exp710 1812-81A	13184W8	n.p.	n.p.	16 x 300GB rc	sala DR, Olmatello
exp5060 1818-G1A	13D03PX	n.p.	n.p.	50 x 3TB sata	sala DR, Olmatello

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di un anno in base alle indicazioni presenti nell'Art. 1.

Le condizioni, di cui al presente Capitolato Tecnico e della Lettera di invito, hanno validità per tutta la durata contrattuale.

La durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di quattro mesi come previsto all'art.106 comma 11 del Lgs.50/2016

Art. 4 - Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale

A) Parti del contratto

Fanno parte del contratto:

- La lettera di invito;
- Il presente Capitolato
- L'offerta economica.

Con la sua partecipazione alla gara, la Ditta Aggiudicataria espressamente riconosce ed accetta tutte le condizioni poste dall'Amministrazione in proposito.

B) Esecuzione del contratto

Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, che può coincidere con il responsabile unico del procedimento, può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.

Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al direttore dell'esecuzione del contratto e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, ove verifici che uno o più servizi erogati non abbiano raggiunto i risultati previsti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato, ne dispone il rifacimento.

C) Obblighi della ditta affidataria

La Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di predisporre appositi canali di comunicazione dedicati quali: telefono, mail, PEC, fax.

La Ditta Aggiudicataria dovrà nominare, nella propria offerta, un capo progetto (responsabile operativo) e un referente commerciale con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli unici interlocutori dell'Ente ogniqualvolta si presentino problemi nell'erogazione dei servizi oggetto del presente.

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all'Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 5 – Garanzie e coperture assicurative

Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/16. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/16.

Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall'art 103 comma 5, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

Art. 6 - Penali

Nel caso che gli SLA indicati non siano rispettati, l'Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell'eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.

Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., saranno applicate nei seguenti casi:

P01 - Ritardo nella “presa in carico” (tempo di intervento) o nel “tempo di ripristino” non imputabile al Committente e imputabile all'Aggiudicataria (salvo prova contraria a carico dell'Aggiudicataria stessa), in caso di:

- **malfunzionamenti bloccanti** la penale equivale a 1/25.000 (un venticinque millesimo o 0,04‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell'intervallo indicato, giorni festivi esclusi, della copertura obbligatoria minima richiesta come da modello orario già indicato; quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA richiesti, almeno pari allo 0,32‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo (lun-ven);
- **altre segnalazioni non bloccanti** la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell'intervallo indicato, giorni festivi esclusi, della copertura obbligatoria minima richiesta come da modello orario già indicato; quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA richiesti, almeno pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo (lun-ven);

P02 - Carenze professionali e/o qualitative nell'espletamento della fornitura; qualora le modalità di intervento adottate, le procedure rilevate, il personale tecnico e/o le parti in sostituzione non risultino adeguati/funzionanti, non rispondano ai livelli di professionalità richiesti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo alla ditta Aggiudicataria. A tale prima comunicazione, la ditta Aggiudicataria deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti e le soluzioni poste in essere, entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi

di qualità e/o di inadeguatezza, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente una penale di 1/3.000 (un tre millesimo o 0,33‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l'Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato;

Art. 7 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell'Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica:

- 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale alla stipula del contratto;
- 50% (cinquanta per cento) dell'importo dopo 6 (sei) mesi dall'attivazione del servizio.

Il pagamento in favore della Ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il Fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:

Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze

che curerà le procedure per la loro liquidazione.

L'aggiudicatario provvederà all'invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) .

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Art. 8 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:
[http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE DI COMPORAMENTO.pdf](http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf)

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed

antifortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antifortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

Le inadempienze dell'Aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'Aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, la Ditta aggiudicatario sarà tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro Aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. Cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento;
- b. Fallimento o altre cause che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Art. 11 – Modalità ed effetti della risoluzione

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'Aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'Aggiudicatario con PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicatario inadempiente.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in graduatoria. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'A.C. della costituzione in mora dell'Aggiudicatario, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio a Firenze.

Art. 13 – Subappalto

È vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte della fornitura ad altre ditte senza autorizzazione da parte del Comune, sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

L'affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) All'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Invariabilità dei prezzi

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

Art. 15 - Foro competente

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n. 50/2016.